



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 30/03/2022

Oggetto :

ALIQUEUTE IMU ANNO 2022. APPROVAZIONE. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **18:30**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta (a porte aperte per massimo n. 5 cittadini partecipanti causa emergenza COVID-19) **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco	X	
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Consigliere	X	
SCOTTA Pierluigi	Consigliere	X	
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere	X	
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere	X	
BARALE Livia Michelina	Consigliere	X	
GIORDANO Gabriele	Consigliere	X	
MARENGO Gianfranco	Consigliere	X	
VALLOME Luigi	Consigliere	X	
PIANTINO Stefano	Consigliere		X
PANERO Carlo Antonio	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assiste alla seduta l'Assessore esterno OLIVERO Simona

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **MAZZOTTA C. Donatella**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANERO Giovanni Carlo** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Illustra il SINDACO sottolineando come i servizi offerti dal comune sono quasi tutti a totale carico del comune .

Il Consigliere **MARENGO**: tratteremo il punto in modo articolato sul Bilancio, ma vale quanto detto per l'IRPEF, è da condividere che i trasferimenti non corrispondono ai servizi.

Il Consigliere **VALLOME**: non capisco la differenza tra i fabbricati locati e non locati.

Il **SINDACO**: questa è una scelta fatta in passato e non solo adottata dal Comune di Verzuolo ma anche da altri comuni e vuole essere un aiuto alle imprese che non riescono a locare o vendere gli immobili. Nel 2022 è previsto dalla legge.

Il Consigliere **VALLOME**: come per il punto precedente voteremo contrario.

Il Consigliere **IODICE**: come lo scorso anno sosteniamo la decisione presa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU;

Richiamati i seguenti commi dell'art.1, della L. n. 160/2019 che prevedono che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare le aliquote base come di seguito specificato:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto pertanto di dover approvare le aliquote IMU per l'anno 2022 per il Comune di Verzuolo, con l'adozione delle seguenti nuove aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,0 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,5 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,5 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 per mille;
- 8) immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998 locati a soggetti che li utilizzino come abitazione principale: aliquota pari al 7,0 per mille (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%).

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012 n. 213;

Con n° 9 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (Marengo – Vallome – Panero Carlo Antonio) e n° 0 astenuti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI approvare, per il Comune di Verzuolo, le **aliquote IMU per l'anno 2022** nelle seguenti misure:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,0 per mille**;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0 per mille**;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **Esenti**;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,5 per mille**;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,5 per mille**;
6. terreni agricoli: aliquota pari al **10,5 per mille**;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,5 per mille**;
8. immobili rientranti nei contratti di locazione abitativa concordata ai sensi della legge 431/1998 locati a soggetti che li utilizzino come abitazione principale: aliquota pari al **7,0 per mille** (a cui va ancora applicata la detrazione prevista dalla legge del 25%);

2) DI dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

3) DI dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio Comunale accertata l'urgenza di provvedere in merito, con n° 9 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (Marengo – Vallome – Panero Carlo Antonio) e n° 0 astenuti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa